

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING “PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI” D.LGS.24/2023

In GAMBARA ASFALTI SPA è istituito l’Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2011, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento.

Il recente Decreto Legislativo 24/2023 disciplina la **protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.**

Il whistleblowing è un atto con cui il soggetto interno all’ente contribuisce a far emergere a e a prevenire rischi e situazioni pregiudizievoli per l’ente stesso.

E’ stata approvata il protocollo “Whistleblowing. I dipendenti possono effettuare segnalazioni in relazione a fatti e accadimenti in contrasto con i principi di responsabilità sociale. Le segnalazioni potranno pervenire mediante

Segnalazione interna:

- mail odv.gambaraasfalti@gmail.com. Tale canale è gestito dall’Organismo di Vigilanza. In nessun caso la Società ha possibilità di controllo. Viene garantito il rispetto di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 24/2023.
- segnalazione scritta in busta chiusa con la dicitura “RISERVATA PERSONALE” tramite posto o a mano indirizzata a “OdV GAMBARA ASFALTI SPA – Organismo di Vigilanza c/o GAMBARA ASFALTI SPA - Via Provinciale Leno-Fiesse n. 36/A 25020 GAMBARA (BS).
- Segnalazione orale, chiedendo un appuntamento telefonico con il soggetto che pro-tempore è in carica come Organismo di Vigilanza.

La gestione della segnalazione interna è affidata quindi all’OdV della società, il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e che provvederà alle seguenti attività:

- Rilasciare al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- Mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere a quest’ultimo, se necessario, integrazioni;
- Dare diligente seguito alla segnalazione;
- Fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Segnalazione esterna:

Il canale di segnalazione esterna è affidato all’ANAC che potrà ricevere e dovrà gestire anche le segnalazioni esterne provenienti da soggetti appartenenti al settore privato. Le segnalazioni esterne potranno essere effettuate se la segnalazione tramite il canale di segnalazione interno sia rimasto senza seguito o nell’ipotesi che il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, la stessa rimarrebbe senza seguito o nell’ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse.

L’organizzazione tutela il segnalante garantendo la riservatezza e l’anonimato della segnalazione e vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante.